

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

La sospensione feriale dei termini permette ai contribuenti di godere di una forma di *riposo* dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, i cui termini riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Pertanto, durante questa pausa di 45 giorni tutte le scadenze processuali si interrompono.

Ciò sta a significare che nel caso in cui, per esempio, un avviso di accertamento sia stato notificato prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per la presentazione del ricorso riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.

Il periodo di sospensione vale, innanzitutto, per tutte le liti tributarie e in particolare:

- avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo;
- provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione;
- ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora;
- provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata;
- rifiuto - espresso o tacito - di restituzione di tributi;
- ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari.

La sospensione trova, quindi, applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (ufficio) e precisamente:

- proposizione del ricorso introduttivo;
- costituzione in giudizio del ricorrente;
- deposito di documenti e di memorie illustrative;
- proposizione dell'atto di appello;
- proposizione del ricorso per Cassazione;
- riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
- eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo.

Invece, la sospensione non si applica per i procedimenti cautelari, relativi alla concessione di ipoteca o sequestro conservativo.



Riferimenti normativi:

- art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

Giugno 2010